

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

11^a (Lavoro)

GIOVEDÌ 15 MARZO 1973

Presidenza del Presidente della 11^a Comm.ne
POZZAR

*Intervengono i Sottosegretari di Stato
per la grazia e la giustizia Ferioli e per il la-
voro e la previdenza sociale de' Cocci.*

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

IN SEDE REDIGENTE

« **Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie** » (542), d'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito della discussione e rinvio).

Il presidente Pozzar ricorda che la Sottocommissione incaricata di un esame preliminare del disegno di legge ha deciso di interrompere la sua attività — risultata assai difficile a causa di inconvenienti di varia natura — e di rimettere il seguito della discussione alle Commissioni riunite. I risultati del

lavoro svolto dalla Sottocommissione, giunta a delibare gli emendamenti proposti fino all'articolo 439 del codice di procedura civile (*sub* articolo 1 del disegno di legge), sono stati tuttavia tenuti presenti, nel senso che i relatori, senatori Martinazzoli e Torelli, proporranno — secondo quanto deliberato dalla Sottocommissione — quelle stesse modifiche accolte dalla maggioranza della Sottocommissione medesima.

Essendo stata esaurita la discussione generale nella seduta del 24 gennaio, si passa all'esame degli articoli.

L'articolo 1 abroga e sostituisce con altre norme le disposizioni di cui ai capi II e III del titolo IV del libro II del codice di procedura civile: il senatore Torelli propone che tale articolo abroghi e sostituisca tutto il titolo IV del suddetto libro II, visto che i restanti capi I e IV trattano di controversie riferentisi al non più vigente ordinamento corporativo; conseguentemente — aggiunge il relatore — dovrà essere rettificata, in sede di coordinamento, la numerazione degli articoli del codice di procedura civile modificati. Con il parere favorevole del sottosegretario de' Cocci, l'emendamento è accolto.

Si procede quindi all'esame dei singoli articoli del codice di procedura civile di cui l'articolo 1 del disegno di legge propone la sostituzione.

All'articolo 429 il senatore Mariani propone tre emendamenti: i primi due, rispettivamente ai numeri 2) e 3) dell'articolo, sono da lui ritirati dopo l'espressione di parere contrario da parte del relatore Martinazzoli e del sottosegretario Ferioli. Il terzo, tendente ad aggiungere all'articolo un numero 6), è respinto dalle Commissioni. Sono invece accolti tre emendamenti svolti dal senatore Martinazzoli. Il primo inserisce al numero 2) il riferimento ad « altri contratti agrari »; il secondo introduce il richiamo, al numero 3), anche ai rapporti di rappresentanza commerciale (il senatore Torelli precisa che nel testo di tale numero 3) devono intendersi altresì compresi i rapporti di lavoro a domicilio); il terzo, al numero 5), specifica che « per altri rapporti di lavoro » deve trattarsi di rapporti di lavoro « pubblico ».

L'articolo 429 è quindi approvato nel testo emendato.

È poi respinto un emendamento al primo comma dell'articolo 430, proposto dal senatore Mariani, il quale ritira un altro emendamento al terzo comma. Non essendovi altre proposte di modifica, l'articolo 430 è approvato nel testo originario.

All'articolo 431, dopo che il senatore Mariani ha ritirato due suoi emendamenti, è approvato un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma illustrato dal relatore Torelli, con una correzione formale suggerita dal senatore Follieri. La nuova norma prevede che, per le materie trattate nel disegno di legge, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi siano disciplinate dalle disposizioni previste per le controversie individuali di lavoro, in quanto applicabili, rimanendo ferma la competenza del giudice della esecuzione nei casi previsti dall'articolo 615, secondo comma, e 617, secondo comma, del codice di procedura civile. Le Commissioni approvano quindi l'articolo 431 con la menzionata modifica.

All'articolo 432 è accolto un emendamento sostitutivo dei primi due commi — concernente il contenuto e l'efficacia del processo verbale di mancata conciliazione — svolto dal relatore Martinazzoli, con una rettifica formale suggerita dal senatore De Carolis. Il senatore Mariani aveva in precedenza riti-

rato un suo analogo emendamento. Si approva poi l'articolo 432 nel testo emendato.

All'articolo 434 è respinto un emendamento del senatore Mariani al primo comma, tendente ad attribuire al pretore la competenza sulle controversie di valore non superiore a lire 3 milioni. (Il senatore Arena aveva preannunciato voto favorevole; il senatore Petrella voto contrario; il relatore Martinazzoli ed il sottosegretario de' Cocci avevano espresso parere negativo). Sul significato dell'espressione « in funzione di giudice del lavoro », figurante al medesimo primo comma, si apre un dibattito in cui intervengono i senatori Martinazzoli, De Carolis, Petrella e Sabadini per difendere il testo del disegno di legge, e i senatori Follieri, Mariani e Sica per appoggiare la modifica, presentata da questo ultimo, della suddetta espressione con l'altra: « qualunque sia il valore della controversia ». Questa proposta, dopo il parere contrario del relatore Torelli e del sottosegretario Ferioli, non è accolta. È invece approvato un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, illustrato dal senatore Martinazzoli, in una nuova formulazione suggerita dal senatore Follieri: esso riguarda il giudice competente per territorio. È pure accolto — dopo dichiarazione di voto favorevole pronunciata dal senatore Petrella a nome del Gruppo comunista — un emendamento del senatore Mariani, tendente ad aggiungere all'articolo 1 il seguente comma:

« Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio ».

Le Commissioni approvano poi l'articolo 434 con le menzionate modifiche.

L'articolo 436, dopo il ritiro di un emendamento del senatore Mariani, è soppresso, su proposta del relatore Martinazzoli, il quale precisa che il contenuto della norma sarà riportato in un nuovo articolo che i relatori presenteranno come aggiuntivo dopo l'articolo 438-bis.

Al numero 2) dell'articolo 437 il senatore Mariani presenta due emendamenti, uno dei quali è da lui ritirato e l'altro respinto. Al medesimo numero 2) il relatore Torelli illustra un emendamento — riguardante l'indicazione nel ricorso, tra l'altro, del nome, cognome, residenza o domicilio eletto del

ricorrente e nome, cognome, residenza o domicilio o dimora del convenuto — che le Commissioni accolgono dopo un dibattito in cui intervengono il senatore Follieri (per chiedere chiarimenti), il senatore Sica (che esprime dei dubbi sull'opportunità dell'indicazione anche della dimora) e i senatori Petrella, Martinazzoli e Sabadini (per confutare le riserve formulate dal senatore Sica). È altresì approvato un emendamento soppressivo dell'ultimo comma, svolto dal relatore Torelli, il quale specifica che il contenuto di tale disposizione sarà inserito in una nuova norma che i relatori presenteranno come articolo aggiuntivo dopo l'articolo 438-bis. L'articolo 437 è quindi approvato nel testo emendato.

All'articolo 438 il senatore Mariani presenta sei emendamenti: quattro sono ritirati; dei restanti due, uno, al secondo comma, è respinto e l'altro, al quinto comma, è dichiarato precluso. Egualmente è respinto un emendamento tendente ad aggiungere un nuovo comma dopo il primo, presentato dal senatore Follieri, mentre sono accolti quattro emendamenti illustrati dal senatore Martinazzoli, tendenti a sostituire gli ultimi quattro commi dell'articolo: le modifiche allungano i termini previsti nell'originaria formulazione dei suddetti commi. Le Commissioni approvano infine l'articolo 438 del testo emendato.

All'articolo 438-bis è respinto un emendamento del senatore Mariani al terzo comma, dopo che il medesimo ha ritirato due altri emendamenti al secondo e al terzo comma (sull'emendamento respinto il relatore Torelli si era dichiarato contrario, mentre il sottosegretario Ferioli si era rimesso alle Commissioni). È invece accolto un emendamento svolto dal senatore Torelli per dare una migliore formulazione agli ultimi due commi. L'articolo 438-bis è quindi approvato con tali modifiche.

Le Commissioni poi approvano un articolo aggiuntivo da inserire dopo il precedente, illustrato dal relatore Torelli, recante la rubrica « Costituzione e difesa personali delle parti », che congloba, tra l'altro, le norme prima soppresse dell'articolo 436 e dell'ultimo comma dell'articolo 437.

All'articolo 438-ter, dopo che il senatore Mariani ha ritirato quattro suoi emendamenti, è approvato un nuovo testo degli ultimi due commi, illustrato dal relatore Martinazzoli: esso amplia i termini indicati nei commi originari. È successivamente approvato l'articolo 438-ter con le suindicate modifiche.

L'articolo 438-quater è approvato nella formulazione originaria, dopo la reiezione di un emendamento del senatore Mariani, sul quale esprimono parere contrario il relatore Martinazzoli e il sottosegretario Ferioli.

All'articolo 439 il senatore Mariani presenta otto emendamenti: quattro sono ritirati; gli altri, proposti rispettivamente al quinto, al sesto e agli ultimi due commi (per sopprimerli) sono respinti. Le Commissioni invece approvano tre emendamenti illustrati dal relatore Martinazzoli: al primo comma (per precisare che la mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione), al secondo (per attribuire alle parti la facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale) ed al quarto comma (per precisare che il giudice può pronunciare, se la conciliazione non riesce, sentenza anche non definitiva).

È pure accolto un emendamento del senatore De Carolis, mirante ad aggiungere un altro comma, dopo il sesto, per consentire alla controparte di dedurre quei mezzi di prova che si rendessero necessari in relazione a nuovi mezzi di prova ammessi ai sensi dei precedenti commi quarto e quinto. Su tale emendamento si esprime in senso contrario il relatore Martinazzoli; in senso favorevole il sottosegretario Ferioli; mentre il senatore Petrella annuncia il voto contrario del Gruppo comunista.

Dopo una precisazione del relatore Torelli al senatore Follieri, le Commissioni approvano l'articolo 439 nel testo emendato.

Il seguito della discussione è rinviato.

Il senatore Follieri sottolinea l'opportunità di poter disporre, nella prossima seduta, con anticipo degli emendamenti che i vari Gruppi vorranno presentare. Si associa il senatore Fermariello, il quale dichiara che il Gruppo comunista potrebbe anche decidere

di non partecipare alla seduta ove eventuali emendamenti non siano presentati in anticipo.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

Il presidente Pozzar, nell'invitare tutti gli interessati a far pervenire alla Presidenza eventuali emendamenti in tempo utile, avverte che le Commissioni 2^a e 11^a si riuniranno in sede congiunta giovedì 22 marzo, alle ore 17, per il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 15 MARZO 1973

Presidenza del Presidente
TESAURO

La seduta ha inizio alle ore 18,15.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Provvedimenti a favore di piccoli proprietari di terreni affittati** » (70), d'iniziativa dei senatori Cipolla ed altri;

« **Integrazione delle norme sulla disciplina dell'affitto dei fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto** » (386), d'iniziativa dei senatori Cipolla ed altri;

« **Norme per la riforma dei contratti agrari** » (444), d'iniziativa dei senatori Rossi Doria ed altri;

« **Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici** » (885), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 9^a Commissione) (Esame e rinvio).

Il senatore Murmura, designato estensore del parere, dopo aver sottolineato l'urgenza di intervenire con una disciplina che si adegui ai pronunciati della Corte costituzionale nel delicato settore in esame, chiarisce che il disegno di legge n. 70 disciplina argomenti non investiti dalla decisione n. 155 del 1972 della Corte costituzionale, che riguarda soprattutto la materia oggetto del

disegno di legge n. 885, sul quale la Commissione dovrebbe concentrare il proprio esame. Ricorda poi un'altra decisione (n. 154 del 1972) della Corte costituzionale, nella quale, dichiarandosi l'illegittimità costituzionale di una legge regionale siciliana in materia di enfiteusi, si è ribadito il principio della esclusiva potestà legislativa dello Stato in ordine ai rapporti intersoggettivi di diritto privato, anche se — egli aggiunge — l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione apre la possibilità di demandare alla Regione il potere di emanare norme di attuazione di leggi statali. Il senatore Murmura invita quindi la Commissione a proporre alla Commissione di merito l'eliminazione dell'articolo 3 del disegno di legge n. 885 per la grave rottura che esso produce nell'unità della competenza esclusiva del Parlamento nazionale in materia.

Dopo brevi interventi dei senatori Bartolomei e Lanfrè e del presidente Tesaurò, la Commissione decide di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di martedì 20 marzo, alle ore 19.

La seduta termina alle ore 18,40.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 15 MARZO 1973

Presidenza del Presidente
BERTINELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ferioli.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Aumento dello stanziamento per spese di ufficio dei tribunali e delle preture di cui all'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922 e all'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355** » (482-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Dopo un breve intervento del relatore Coppola, il quale illustra le ragioni di ordine tec-

nico che hanno indotto l'altro ramo del Parlamento a modificare l'articolo 2 del disegno di legge in modo da adeguarlo alle norme sull'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti, previsti dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, la Commissione all'unanimità approva l'emendamento apportato all'articolo 2 dalla Camera dei deputati nonchè il disegno di legge nel suo complesso.

« **Proroga dei termini di efficacia della legge 14 novembre 1962, n. 1610, contenente provvidenze per la regolarizzazione del titolo della piccola proprietà rurale** » (204), d'iniziativa del senatore Lepre;

« **Ulteriore proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale** » (780), d'iniziativa dei deputati Pisoni ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione in un testo unificato, con modificazioni).

Su proposta del relatore alla Commissione Coppola, si decide di discutere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 51, primo comma, del Regolamento, i disegni di legge in titolo.

Il relatore Coppola, illustrate brevemente le finalità dei provvedimenti che tendono ad un'ulteriore proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale, dichiara preferibile la formulazione dell'articolo unico contenuto nel disegno di legge n. 204 per il termine in esso previsto che risulta maggiore rispetto a quello contenuto nel disegno di legge n. 780, approvato dalla Camera dei deputati. Recependo inoltre il parere espresso dalla 6^a Commissione permanente del Senato sul disegno di legge n. 780, il relatore propone il seguente articolo unico: « Le disposizioni della legge 14 novembre 1962, numero 1610, prorogate con la legge 9 novembre 1967, n. 952, contenenti provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale, si applicano ai procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 1977 ».

Il senatore Filetti, prospettato il dubbio che l'IVA, entrata in vigore successivamente alla legge 14 novembre 1962, n. 1610, non possa ritenersi inclusa nell'esonero delle imposte previsto dall'articolo 5 della suddetta leg-

ge, rileva l'opportunità di formulare un apposito articolo che estenda l'esonero anche a detta imposta. Il senatore Follieri dichiara di condividere la proposta avanzata dal senatore Filetti. Si pronunciano invece in senso contrario la senatrice Giglia Tedesco Tatò, il relatore Coppola e il rappresentante del Governo. Infine la Commissione approva l'articolo unico proposto dal relatore. Il testo approvato assume il titolo del disegno di legge n. 780.

« **Modifiche agli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e agli articoli 13, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, relativi alla composizione dei consigli di amministrazione degli archivi notarili** » (407).

(Discussione e approvazione).

Il relatore alla Commissione Coppola, dopo aver illustrato il provvedimento in titolo, che modifica le disposizioni vigenti relative alla composizione dei consigli di amministrazione degli archivi notarili, in modo da adeguarle sia all'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, (che eleva il numero minimo necessario dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato) sia alla direttiva generale contenuta nell'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (secondo la quale il consiglio di amministrazione per il personale della carriera direttiva e per quello ausiliario ed operaio deve essere unico), ne raccomanda l'approvazione alla Commissione.

La Commissione approva quindi i due articoli nonchè il disegno di legge nel suo complesso.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 21 marzo, alle ore 17, e giovedì 22 marzo, alle ore 9,30: all'ordine del giorno, in sede deliberante, la discussione del disegno di legge n. 860; in sede redigente, il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 214, 287, 851 e, in sede referente, il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 73 e 453.

La seduta termina alle ore 11,15.

AGRICOLTURA (9^a)

GIOVEDÌ 15 MARZO 1973

Presidenza del Presidente
COLLESELLI

Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Natali e il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Venturi.

La seduta ha inizio alle ore 11,10.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Concessione di un contributo straordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione** » (469-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e approvazione).

Il Presidente, constatata l'assenza del relatore alla Commissione, senatore Scardaccione, riferisce brevemente in merito alla modificazione introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del disegno di legge, osservando che si tratta di un emendamento formale alle norme di copertura finanziaria per consentire l'utilizzazione, dopo il 31 dicembre 1972, di somme accantonate sul « Fondo globale » del Ministero dei tesori per l'esercizio 1971.

Senza discussione, la Commissione approva quindi la modificazione apportata dalla Camera dei deputati ed il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

« **Provvedimenti a favore di piccoli proprietari di terreni affittati** » (70), d'iniziativa dei senatori Cipolla ed altri;

« **Integrazione delle norme sulla disciplina dell'affitto dei fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto** » (386), d'iniziativa dei senatori Cipolla ed altri;

« **Norme per la riforma dei contratti agrari** » (444), d'iniziativa dei senatori Rossi Doria ed altri;

« **Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi ru-**

stici » (885), approvato dalla Camera dei deputati;

« **Canone di affitto dei fondi rustici per le annate agrarie 1970-71, 1971-72 e 1972-73** » (910), d'iniziativa dei senatori Rossi Doria ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale, dopo la relazione introduttiva svolta dal senatore Benaglia nella precedente seduta.

Il senatore Tortora, dopo aver ricordato che il Gruppo socialista ha aderito nella precedente seduta alla proposta di un aggiornamento della discussione per l'esigenza di approfondire i temi prospettati dal relatore, dichiara di apprezzare lo sforzo fatto dal senatore Benaglia per la ricerca di un confronto anche con le posizioni sostenute dai senatori socialisti, e — polemizzando con una affermazione riferita al Presidente del Consiglio — contesta che i socialisti ricerchino clandestinamente il colloquio con le altre parti politiche, sottolineando la chiarezza delle posizioni assunte soprattutto sui temi dei contratti agrari.

Sottolineata la gravità della situazione in cui versa l'agricoltura italiana, all'ultimo posto in Europa per quanto riguarda le strutture aziendali ed ora minacciata anche, per le note controversie valutarie, da una specifica concorrenza della produzione americana, rileva l'esigenza di scelte coraggiose sui problemi dei contratti agrari, premessa per la ristrutturazione della produzione agricola; dopo aver citato le proposte in merito avanzate anche dalla Democrazia cristiana e ricordato gli impegni programmatici dell'attuale Governo, contesta che si possano adottare misure solo parziali di intervento nel settore dei contratti agrari o, peggio, confondere interventi di urgenza e provvedimenti di più ampio respiro. Ribadito che la riforma del contratto di affitto è strettamente connessa al problema della mezzadria e dei contratti associativi e che tali temi sono pregiudiziali rispetto ai provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie sulle strutture, propone che i problemi prospettati nei vari disegni di legge di iniziativa parlamentare, concernenti tutti i contratti agrari, siano affrontati congiuntamente al tema

dell'affitto dei fondi rustici, delegando ad una Sottocommissione la ricerca delle possibili soluzioni concordate.

Conclude osservando che tale metodo, che non potrà prestarsi a strumentalizzazioni di parte, consentirà anche di accorciare i tempi, in relazione ai motivi di urgenza posti dalla scadenza della proroga prevista dalla legge n. 844 del 1972, ed osservando altresì che, con la proposta dei socialisti per un rinnovo di tale proroga, esistono anche gli strumenti sufficienti per prevenire i rischi paventati.

Il Presidente osserva che la proposta del senatore Tortora per la costituzione di una Sottocommissione, potrà essere riconsiderata quando, al termine della discussione generale già iniziata, le varie parti politiche avranno avuto modo di esprimere il loro punto di vista.

Concorda con tale valutazione il senatore Chiaromonte; il senatore Pistolese, richiamandosi a quanto già osservato nella seduta precedente, ripete la proposta di una sospensione della discussione generale in attesa del parere della 1^a Commissione su un disegno di legge che presenta rilevanti aspetti di natura costituzionale e si dichiara contrario alla proposta del senatore Tortora, perchè limiterebbe ad una Sottocommissione quel confronto di posizioni che deve essere fatto invece in Commissione.

Dopo che il senatore Tortora ha chiarito che la sua proposta prevede l'istituzione di una Sottocommissione a conclusione della discussione generale, prende la parola il ministro Natali, che esprime qualche dubbio sulla correttezza regolamentare della proposta Sottocommissione (la quale comunque potrebbe essere istituita solo a conclusione della discussione generale), ed osserva al senatore Pistolese che, ove la sua proposta avesse il carattere di una questione pregiudiziale o sospensiva, essa sarebbe in contrasto con l'articolo 43 del Regolamento; insiste quindi sulla necessità di proseguire la discussione di un tema che tutti riconoscono urgente.

Il senatore Pistolese chiarisce che la sua proposta si ispirava al principio della economia dei lavori della Commissione; il Pre-

sidente, infine, osserva che il parere della 1^a Commissione, pur rilevante sotto il profilo logico e regolamentare, non condiziona lo svolgimento della discussione generale, che pertanto proseguirà con gli altri interventi.

Il senatore De Marzi, dopo aver espresso il suo apprezzamento per il carattere aperto dell'esposizione introduttiva del relatore, si richiama alla sua esperienza dei lavori parlamentari in materia di contratti agrari per premettere anzitutto l'invito a considerare problemi per i quali è possibile una soluzione e non questioni che non dipendono dalla volontà o da più ampie aspirazioni. Dopo aver altresì considerato come, in relazione anche al problema dei canoni di affitto, sia diffuso dogmaticamente il principio che il risparmio, investito in capitale fondiario, debba comunque fornire un reddito, mentre nessuno si meraviglia se lo stesso risparmio investito altrimenti, ad esempio in azioni, possa non dare reddito o addirittura ridursi o polverizzarsi, osserva che, anche in base a tale diffusa mentalità, nelle valutazioni sui canoni si finisce per considerare non solo il capitale fondiario, o risparmio investito, ma anche gli elementi di produttività che derivano direttamente dal lavoro dei contadini e degli affittuari o dai loro investimenti. Esprime quindi il suo rammarico per la posizione assunta, nella passata legislatura, dai senatori comunisti, i quali, respingendo le sue proposte per una maggiore ampiezza, fra i limiti massimi e minimi, dei coefficienti previsti per la determinazione dei canoni di affitto, hanno concorso a determinare, in parte, la situazione che oggi assume caratteri di estrema urgenza.

Rivolge quindi un vibrato invito a definire sollecitamente i problemi dell'affitto e ad evitare ogni posizione dialettica su problemi di più vasto respiro, come quelli posti dal disegno di legge n. 444 — che la Commissione non potrebbe tempestivamente esaurire — nonchè ulteriori proroghe, pericolose se si considera che sono passati otto mesi dalla sentenza n. 155 della Corte costituzionale.

Rilevato poi che il mese di luglio porterà a scadenza le rate di affitto in molte regioni italiane, e che quindi entro tale data la legge

— tenendo conto anche della necessità di modificazioni, che comporteranno un riesame da parte della Camera dei deputati — dovrà essere approvata, avverte che la situazione attuale di incertezza, fonte anche di pericolose speculazioni politiche, danneggia soprattutto i contadini e, paralizzando le finalità produttivistiche della normativa sull'affitto, preclude anche quelle iniziative imprenditoriali da parte dell'affittuario che hanno una rilevanza politica e sociale ben maggiore del livello dei coefficienti, su cui tanto si è discusso, e che talvolta, tradotti in termini di canoni di affitto, si riducono a poche migliaia di lire per ettaro.

Il senatore De Marzi osserva quindi che sarebbe pregiudizievole per tutti un contrasto con le valutazioni della Corte costituzionale e prosegue rilevando che il testo dell'articolo 3 del disegno di legge n. 885 è il nodo da sciogliere. Ricorda l'accento fatto dal relatore alle competenze delle Regioni anche in materia di canoni di affitto, salva la preminente responsabilità dello Stato per le norme fondamentali e, dopo aver sottolineato che nessuna riserva è stata espressa dalla Corte costituzionale sulla parte della legge n. 11 del 1971 che prevedeva interventi integrativi nella legislazione regionale, indica nei coefficienti aggiuntivi, relativi a talune caratteristiche di attrezzatura e produttività dei fondi, ai fini della determinazione del canone, un settore in cui le Regioni potranno svolgere un importante compito.

Insistendo sulla necessità che la legge determini in via preventiva la « forbice » dei coefficienti da cui potrà essere determinato il canone di affitto, osserva che anche per la legge del 1962 uno dei limiti di efficacia era costituito da riferimenti a criteri di valutazione molto opinabili, che lasciavano ampio campo alla litigiosità e alle divergenze di interpretazione; e rileva che anche il riferimento, indicato nel disegno di legge n. 885, all'80 per cento dei canoni già computati in base alle norme precedenti, come livello massimo dei nuovi canoni, è insufficiente se non si prevede un livello minimo; l'espressione « manifestamente sperequato » contenuta nell'articolo 3 è un esempio di criterio opinabile atto ad incrementare la litigiosità nelle campagne.

Il senatore De Marzi conclude ricordando che l'aver voluto affrontare contemporaneamente i problemi della mezzadria e dell'affitto ha già in altra epoca compromesso importanti tentativi di adeguamento legislativo e propone, in relazione alle considerazioni del senatore Tortora, che il problema della mezzadria sia differito al momento della discussione delle norme di recepimento delle direttive comunitarie sulle strutture agricole, approvando nel contempo, con le dovute modificazioni, il disegno di legge concernente specificamente i canoni di affitto dei fondi rustici.

Il senatore Chiaromonte, dopo aver dichiarato di condividere le esigenze di urgenza prospettate dai senatori Tortora e De Marzi, ricorda il notevole lavoro svolto dalla Commissione agricoltura, nella precedente legislatura, per determinare anche sul tema dell'affitto una svolta legislativa corrispondente alle aspettative del mondo contadino, dopo una inversione di tendenza che, a partire dal 1953, aveva determinato un arresto di ogni progresso nelle campagne. I comunisti, rileva l'oratore, avvertono quindi la necessità di portare avanti le spinte innovative, soprattutto in relazione all'esigenza della certezza del diritto nelle campagne, ma anche per la valorizzazione della funzione imprenditoriale della azienda contadina, singola o associata.

Avanza quindi, in via principale, la proposta che la Commissione approvi il testo pervenuto dalla Camera, ricordando che l'emendamento all'articolo 3, pur votato da comunisti e socialisti, non era stato da essi proposto, e contestando, con varie argomentazioni, le riserve di carattere costituzionale che nel merito sembrano essere preannunciate. Premesso che in tale articolo, sostanzialmente, il Parlamento prevede una delega alle Regioni per l'emanazione di norme relative a situazioni, come i contratti agrari, enormemente differenziate fra le varie zone d'Italia, concorda sulla necessità di evitare contrasti con la Corte costituzionale, ma ribadisce che nessuna limitazione può essere ammessa alle prerogative e ai diritti del Parlamento, affermando che nella sentenza n. 155 sono travalicati, per certi aspetti, i poteri propri della Corte costituzionale.

Se la proposta avanzata non dovesse essere accolta, prosegue il senatore Chiaromonte, sarà possibile rivedere alcuni punti del disegno di legge, possibilmente con soluzioni concordate; esclude peraltro che si possa ripristinare l'originario testo proposto dal Governo, che in Senato non troverebbe il consenso di alcuna maggioranza salva l'ipotesi che la Democrazia cristiana accettasse, apertamente, un certo tipo di convergenza politica. Concorda quindi con la proposta di una Sottocommissione in cui siano ricercate le intese fra le varie posizioni politiche, per una soluzione democratica e positiva del problema dei canoni.

In particolare, rileva che i comunisti intenderebbero, in tale caso, concentrare la loro attenzione su alcuni punti. Dopo aver respinto l'ipotesi di un abbinamento della discussione al problema della riforma delle strutture, osservando che il superamento di situazioni contrattuali abnormi ed arcaiche è condizione per un serio recepimento delle direttive comunitarie, concorda con la richiesta di un esame esteso ai temi della mezzadria, avvertendo che non è certo necessario un discorso unico sui due temi, ma che per lo meno l'esame dei problemi della mezzadria deve essere contestuale alle discussioni sull'affitto, auspicando in proposito che si concordino modi e tempi opportuni.

Sempre nell'ipotesi che non sia possibile l'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, l'oratore prospetta la necessità di modifiche relative alla durata del contratto di affitto, in modo da garantire la possibilità di iniziative imprenditoriali da parte dell'affittuario; la necessità di modificare l'articolo 2, che in sostanza diminuisce, nell'ambito delle Commissioni tecniche provinciali, la rappresentanza dei contadini, ponendola in minoranza di fronte agli interessi dei concedenti; e infine, la necessità di risolvere il problema dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto, su ciò richiamandosi anche ad un accenno fatto dal ministro Natali nel corso della sua esposizione sulle direttive comunitarie concernenti le strutture agricole.

Si svolge quindi una breve discussione in merito ai lavori ulteriori della Commissione:

intervengono i senatori Averardi, Rossi Doria, Pistolese, il ministro Natali e il presidente Colleselli.

Il ministro Natali, a seguito di un'osservazione del senatore Pistolese, informa che a Bruxelles non è in corso alcuna trattativa sui problemi dei contratti agrari, ma che, dopo l'approvazione della legge n. 11 del 1971, il Comitato permanente per le strutture chiese di esaminare tale legge; informa altresì che, con l'occasione, il Governo italiano chiese che tale esame fosse esteso anche alle norme sui contratti agrari degli altri Paesi della CEE, con una valutazione cumulativa che peraltro non risulta ancora essere stata conclusa.

Il Presidente, in relazione alle indicazioni emerse, rinvia quindi il seguito della discussione generale ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 21 marzo, alle ore 9, per il seguito dell'esame dei disegni di legge sul contratto d'affitto e per gli altri argomenti che saranno posti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 12,50.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 15 MARZO 1973

*Presidenza del Presidente
RIPAMONTI*

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

SUL PROCESSO VERBALE

Il presidente Ripamonti dà lettura di una lettera del senatore De Vito, con la quale questi precisa che, ad integrazione di quanto apparso sul resoconto sommario della seduta del 6 marzo 1973, in tale occasione egli ebbe a dichiarare: « che o il Governo decide di dare immediata applicazione alla delibera del CIPE del 1972, oppure la necessità di indirizzare verso la realizzazione degli obiettivi della programmazione i programmi della Montedison, rende opportuna una attenta

considerazione dell'ipotesi alternativa di consolidamento della posizione Montedison nell'ambito delle partecipazioni statali.

Pertanto si pone il problema di un rafforzamento della partecipazione pubblica che deve superare il 50 per cento al fine di garantire che l'ingresso della Montedison nelle partecipazioni statali sia effettivo e stabile. In linea con questo obiettivo occorre già da ora costituire un sindacato di enti pubblici autorizzando ad acquisire azioni Montedison.

Con l'entrata della Montedison nelle partecipazioni statali si rende non più differibile la riorganizzazione delle stesse in enti di gestione organicamente concepiti così da valorizzare meglio le attuali partecipazioni, adeguando strutture che sono frutto di processi sviluppatisi, per diverse ragioni, senza coordinamento negli ultimi anni ».

INDAGINE CONOSCITIVA CONCERNENTE LA SITUAZIONE DELLA MONTEDISON E IL PIANO DI SVILUPPO DELL'INDUSTRIA CHIMICA (Seguito).

Il senatore Piva dichiara che è risultato ormai chiaro che la delibera del CIPE del 2 dicembre 1972 non ha sortito alcun effetto: ciò acuisce le ragioni di urgenza che consigliano un pronto intervento nei problemi della Montedison, al fine anche di impedire manovre che alterino definitivamente il quadro della situazione. In particolare è da sorvegliare il processo di ristrutturazione della azienda, che deve essere orientato verso il raggiungimento dell'obiettivo della massima occupazione, cercando nel contempo di orientare le scelte della chimica nel quadro di una politica di programmazione e di riforme.

La delibera del CIPE è in realtà fallita sia sul piano operativo sia sul piano istituzionale, per quanto concerne l'assetto configurato nel sindacato di controllo della società, che si è dimostrato incapace di funzionare. Quanto all'assetto operativo, del tutto insoddisfacente si è dimostrato il ruolo assegnato al gruppo nel settore chimico. L'oratore analizza le varie posizioni emerse nel corso del dibattito su tale problema e sul connesso problema dei rapporti tra Montedison ed ENI, affermando che la soluzione più con-

sona e più rispondente all'esigenza dello sviluppo della chimica italiana è quella della costituzione di un ente di gestione delle partecipazioni che lo Stato ha nel settore chimico e del passaggio del complesso nell'ambito delle partecipazioni statali. Dichiara quindi che è necessario non scaricare sulla società italiana e sui lavoratori problemi creati da cattive gestioni aziendali ed auspica che le decisioni che verranno prese in futuro terranno conto di quanto il Parlamento ha affermato, e con esso i sindacati e le Regioni.

Il senatore Farabegoli osserva che il dibattito in sede politica ha afferrato la sostanza del problema, che consiste nel difficile rapporto tra partecipazioni pubbliche e partecipazioni private nella Montedison. Riepiloga quindi le vicende della partecipazione pubblica nella società, analizzando i problemi che essa pone e che la delibera del CIPE intende risolvere, affermando che, a prescindere dalle soluzioni finali che si vorranno prendere, è auspicabile una razionalizzazione della presenza pubblica nel gruppo. Osserva quindi che una eventuale revisione di alcuni punti della delibera del CIPE non deve erroneamente indurre ad un rigetto totale del documento, che costituisce il primo efficace atto di programmazione nel settore. Dopo aver esaminato analiticamente tale documento, osserva che esso non ha portato alterazioni fondamentali all'assetto istituzionale ed alla proprietà del gruppo, ma ha creato in modo innovativo un organo responsabile della rispondenza dell'attività del Gruppo agli obiettivi della programmazione, con un superamento degli schemi attualmente previsti dal nostro sistema societario. Rileva quindi che la soluzione immaginata dal CIPE è in armonia con quanto in materia si sta elaborando in sede comunitaria ed è la migliore situazione ipotizzabile nell'attuale situazione di proprietà.

Il senatore Minnocci premette che a monte dei problemi finanziari e produttivi della Montedison, sta il problema del governo del gruppo, non definito dalla delibera del CIPE, che non ha risolto una situazione nella quale ormai ogni manovra è possibile. A suo avviso si deve tendere alla creazione di un ente di gestione delle partecipazioni pubbli-

che nel settore, unico modo per razionalizzare la grave situazione in cui versano la società e l'industria chimica nazionale. Si impone cioè una chiara scelta politica, una premessa della quale può essere il trasferimento delle azioni dell'ENI e dell'IRI alle partecipazioni statali.

Il senatore Azimonti riepiloga la storia della Montedison, affermando che essa insegna, nell'attuale congiuntura, come l'industria privata debba avere un suo ruolo al pari dell'industria pubblica. La delibera del CIPE ha, a suo avviso, dato una risposta abbastanza soddisfacente al delicato problema dei rapporti tra tali settori produttivi. Ritiene che la soluzione verso la quale ci si debba orientare è quella di una unitaria e non frammentaria presenza pubblica nel sindacato di controllo della società, in posizione paritaria rispetto alla proprietà privata; ad ogni modo è necessario garantire la piena autonomia della gestione della società e non può essere ritenuta logica una soluzione che contempra l'introduzione della società nell'ambito delle partecipazioni statali.

Il senatore Merloni analizza la storia economica delle società, osservando che la fusione tra Montecatini ed Edison non si è rilevata un fatto positivo, probabilmente perché essa è stata intesa puramente come operazione finanziaria di vertice e non come integrazione e razionalizzazione di apparati produttivi. Tale vicenda deve quindi essere di ammonimento a chi auspica nuove operazioni di aggiustamento finanziario di vertice.

Analizza quindi la delibera del CIPE, dichiarando che la proposta di un sindacato di controllo è la più razionale possibile e la più valida per sostenere l'attività della società, purché tale organo rispetti l'autonomia della gestione manageriale del gruppo. Affermando che è necessario che la delibera del CIPE sia quanto prima messa in atto, si dichiara contrario alla creazione di un ente di gestione che si aggiungerebbe ai numerosi già esistenti. Ritiene comunque esigenza prioritaria che si pervenga quanto prima ad una soluzione che tronchi una situazione di incertezza della quale scapitano in primo luogo i piccoli azionisti.

Il senatore Scipioni formula quindi un giudizio positivo sulla delibera del CIPE, os-

servando che il dibattito sulle soluzioni alternative è aperto.

Si deve comunque procedere sulla strada del rafforzamento degli attuali enti partecipanti nella Montedison in modo da evitare che si verifichi una spinta di riprivatizzazione di fatto dell'azienda; ciò che più conta comunque nel tempo breve è paralizzare eventuali manovre dilatorie dirette a vanificare non solo le prospettive concrete di ulteriore pubblicizzazione della Montedison ma anche l'operatività immediata dell'attuale presenza nella società delle partecipazioni statali.

Prende quindi la parola il presidente Ripamonti, il quale, dopo aver insistito sulle ragioni di urgenza che consigliano pronti interventi che pongano fine all'attuale situazione di incertezza, afferma che la costituzione del sindacato di controllo previsto dalla delibera del CIPE potrà consentire di verificare la disponibilità degli azionisti privati a partecipare ad un valido rilancio della Montedison, senza pregiudicare, peraltro, sviluppi indirizzati al conseguimento delle finalità di interesse generale del Paese.

Qualora il sindacato di controllo non si dovesse costituire, si prospetta la necessità di ricercare una soluzione alternativa, che non può essere realizzata senza un adeguato rafforzamento della partecipazione pubblica alla Montedison. Tale prospettiva pone il problema dell'assetto stabile della Montedison nell'ambito delle partecipazioni statali e quindi la riconsiderazione di tutto l'assetto delle partecipazioni statali, al fine di consentire ai vari enti il perseguimento efficiente delle finalità statutarie. In tal caso si pone altresì l'esigenza, nella fase intermedia, della costituzione di un sindacato tra gli azionisti pubblici al fine di rafforzare la loro presenza nel gruppo.

Sia nell'ipotesi della costituzione del sindacato prevista dalla delibera del CIPE, sia nella seconda alternativa, dovrà essere assicurata la tutela degli interessi dei piccoli azionisti, tutela tanto più efficace quanto più celere ed efficiente sarà la soluzione dei problemi di gestione del gruppo.

Il senatore Merloni osserva quindi che l'intervento personale del presidente Ripamonti rappresenta una sintesi sufficientemente comprensiva degli orientamenti e del-

le posizioni assunte dalla maggioranza della Commissione; il senatore Piva dichiara comunque che il Presidente della Commissione ha in ogni modo parlato a titolo personale.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,15.

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 15 MARZO 1973

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Coppola, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sul disegno di legge:

« Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, numero 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici » (885), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 9^a Commissione*).

ERRATA CORRIGE

Nelle « Sedute delle Commissioni » del 14 marzo 1973 (seduta pomeridiana della 2^a Commissione: Giustizia), a pag. 24, prima colonna, il periodo contenuto nelle righe 10-12 dev'essere sostituito dal seguente: « Il senatore Viviani illustra a sua volta un emendamento soppressivo dell'intero articolo, da lui presentato »;

il capoverso contenuto nelle righe 30-35 va sostituito col seguente: « Il senatore Arena ritira quindi il suo emendamento, mentre il senatore Viviani sostituisce il proprio con un ulteriore emendamento, tendente al mantenimento del concorsi per un massimo di un triennio ».

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,45